

Allegato C ordinanza

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

eseguiti, avvalendosi dei Settori regionali, dal Commissario di Governo **per il contrasto al dissesto idrogeologico**

7

PREMESSA - INQUADRAMENTO GIURIDICO

L'attuazione di tali interventi è assicurata, ai sensi del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 dal Presidente della Regione in qualità di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014.

L'articolo 36-ter, comma 1, del D.L. 77/2021 dispone che i Commissari di Governo di cui all'articolo 10, comma 1, del D.L. 91/2014, all'articolo 7, comma 2, del D.L. 133/2014 al D.P.C.M. 20 febbraio 2019 e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 32/2019 esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

L'articolo 10 comma 5 del D.L. 91/2014 prevede che il Commissario di Governo sia titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e che si avvalga dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il successivo comma 6 prevede poi che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisca tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporti dichiarazione di pubblica utilità e costituisca, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento.

Il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 91/2014, prevede che il Presidente della Regione possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali per tutte le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori.

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55, art. 4 commi 2, 3, 3-bis e 4, prevede per il Commissario di Governo particolari norme acceleratorie per i procedimenti autorizzativi relativi alla tutela ambientale, nonché per le procedure di esproprio.

Il citato comma 3, tra l'altro, dispone che *“Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza*

all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto”.

Gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 3-bis del suddetto D.L. 32/2019, nonché dell'art. 7, comma 2, del D.L. 133/2014 e dell'art. 36-ter del decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 conv. in L. 29 luglio 2021, n. 108, devono essere monitorati dagli uffici di cui si avvale il Commissario di Governo con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e **gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico"**.

Le presenti disposizioni disciplinano l'operato degli Uffici regionali, di cui si avvale il Commissario di Governo, per realizzare alcuni degli interventi, con l'utilizzo motivato delle deroghe normative previste dalla normativa vigente.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano agli Uffici regionali, di cui si avvale il Commissario di governo per l'esecuzione delle opere.
2. I successivi articoli disciplinano le deroghe alla normativa nazionale che l'Ufficio regionale può utilizzare nella realizzazione dell'intervento. Nei casi in cui l'Ufficio regionale ritenga di applicare, tra quelle di seguito previste, deroghe al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, dovrà darne adeguata motivazione nel relativo provvedimento.

ART. 2 – UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

1. Il Commissario di Governo si avvale, dei seguenti settori della Regione Toscana, che costituiscono ufficio proprio del Commissario:

- Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile:
 - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
 - Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa
 - Settori del Genio civile territorialmente competenti
- Direzione Programmazione e Bilancio:
 - Settore Contabilità
- Direzione Avvocatura Regionale, Affari Legislativi e Giuridici:
 - Settore Attività Legislativa e Giuridica
- Direzione Generale della Giunta Regionale:
 - Settore Contratti
- Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro
 - Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane
 - Settore Amministrazione del personale

2. I Settori regionali, nell'ambito dell'Ufficio del Commissario, assumono le stesse funzioni, ruoli, competenze e responsabilità che assolvono nell'ambito della Regione Toscana.

3. Il coordinamento dell'Ufficio del Commissario, come sopra costituito, è svolto dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana. È facoltà del coordinatore dell'Ufficio del Commissario emanare eventuali modalità operative per lo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni.

4. Per ogni intervento è individuato, dal Commissario, il Settore Regionale di riferimento per l'attuazione dell'intervento medesimo (di seguito "settore regionale").
5. La trasmissione di tutta la documentazione relativa alle presenti disposizioni, qualora non indicato diversamente nelle presenti disposizioni, è effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli interventi disciplinati all'interno delle presenti disposizioni costituiscono interventi prioritari e, ai sensi dell'art. 36-ter del D.L. 77/2021, di preminente interesse nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana.
2. Per l'attuazione di tutti gli interventi riferiti al Commissario, questi si avvale del settore regionale per i necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle presenti disposizioni. Il settore regionale opera in nome e per conto del Commissario assumendo la competenza in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse e utilizzando, ove necessario e con espressa motivazione, le deroghe alla normativa nazionale di riferimento, così come disciplinate dalle presenti disposizioni. Gli atti posti in essere dai settori regionali di cui si avvale il Commissario indicano espressamente che gli stessi sono emanati in nome e per conto del Commissario di governo.
3. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nell'atto di finanziamento; salvo esplicita autorizzazione del Commissario di Governo, non sono consentiti aumenti di spesa.
4. All'interno dell'atto di finanziamento è individuato il codice CUP per ogni intervento, in relazione al quale si applicano le disposizioni di cui alla delibera CIPE 63/2020; la non corrispondenza tra il codice CUP riportato sulla documentazione dell'intervento e quello indicato nell'atto di finanziamento rende quest'ultimo nullo (solo in relazione all'intervento non individuato correttamente dal CUP).
5. Ciascun settore regionale, per ogni intervento di propria competenza, costituisce il gruppo di progettazione secondo le modalità previste dalla Regione Toscana.
6. Ove non siano di competenza del dirigente responsabile del settore regionale, sono a carico del Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi del comma precedente, tutti gli oneri informativi e le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni (tra cui ad es: art. 37 D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014), tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle nei confronti dell'Osservatorio (SITAT-SA, SITAT-229) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).
7. Il Settore Regionale, per conto del Commissario di Governo è tenuto a ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento e dall'atto di finanziamento.
8. Qualora, a seguito di sopravvenute valutazioni, emerga la possibilità di realizzare l'opera per lotti funzionali, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento e quanto previsto all'art. 35 comma 9 del Dlgs 50/2016, il Settore Regionale dovrà avvertire preventivamente il Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa e coordinarsi con lo stesso per gli adempimenti connessi al codice CUP ai sensi di quanto previsto nella delib. CIPE 63/2020.

ART. 4 – PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Per tutte le attività tecniche di progettazione degli interventi, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 2 e ss. D.Lgs. 50/2016, compreso quello al R.U.P., per le attività di indagine (comprese quelle durante i lavori), di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comunque da rendicontare ai sensi del

successivo articolo 17 e onnicomprensive di IVA ed ogni altro onere, è riservata una quota massima pari al 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto. La suddetta quota del 10% può essere elevata solo previo nulla osta del Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa. Non concorrono al raggiungimento della sopra citata quota massima per spese tecniche le somme necessarie per le indagini finalizzate alla valutazione del rischio bellico residuo, per la bonifica da ordigni bellici e per affidare la verifica del progetto a strutture di cui all'art.26 comma 6 D.Lgs. 50/2016.

2. Quale riferimento economico della progettazione è utilizzato il prezzario regionale attualmente in vigore. Per le voci di lavorazione ivi mancanti, si dovrà provvedere all'elaborazione delle relative analisi dei prezzi, sulla base dei criteri, della metodologia e dei prezzi elementari ivi indicati. Per i prezzi elementari non presenti nel prezzario regionale, si dovrà ricorrere a ricerche di mercato, adeguatamente documentate, relative all'area territoriale di intervento.

3. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono erogati ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 sulla base del regolamento della Regione Toscana. La quota del 20% di cui al comma 4 del citato art. 113 non è riconoscibile al fine del "fondo per l'innovazione" e costituirà economia oppure, qualora necessaria per il completamento dell'intervento, potrà confluire nel quadro economico dello stesso.

4. La quota relativa alla programmazione della spesa è ripartita in tra i membri dell'Ufficio del Commissario indicati con nota del Coordinatore.

5. Il settore regionale può applicare la facoltà prevista dall'art. 23 comma 4 D. Lgs. 50/2016 che consente di omettere uno o entrambi dei primi due livelli di progettazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.

6. Il settore regionale può sottoporre a verifica soltanto il livello progettuale posto a base di gara, esplicitando la motivazione per la quale ritenga di omettere la verifica di uno o più livelli progettuali. Resta ferma la necessità di sottoporre a verifica il livello progettuale posto a base di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione.

7. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui all'articolo 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e, ove prevista, di cui all'articolo 2, comma 5, del D.L. 76/2020.

8. Qualora l'intervento venga realizzato per lotti funzionali, a seguito di quanto disposto al comma 8 dell'art. 3, le presenti disposizioni si applicano singolarmente ad ogni lotto funzionale

9. La progettazione e l'esecuzione dell'intervento, ai sensi dell'art. 36-ter, comma 3, del D.L. 77/2021, deve essere effettuata in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni, dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonché del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm") all'ambiente di cui all'art.17 del Regolamento (EU) 2020/852.

ART. 5 – APPROVAZIONE DEI PROGETTI

1. Il settore regionale, ai fini dell'approvazione del progetto, convoca la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90. In tal caso, in deroga alle tempistiche previste nella normativa statale, la conferenza è indetta entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e, fatto salvo quanto previsto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si conclude entro 30 giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di una Amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera, prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Qualora si proceda ai sensi del successivo comma 6, la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

La conferenza di servizi garantisce altresì la partecipazione dei cittadini in relazione alla variante urbanistica. A tal fine dovrà essere pubblicato, per 15 giorni, sul sito internet della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune interessato e sul BURT un avviso in cui si specifica che l'approvazione del progetto avrà valore di variante, viene indicato ove viene reso consultabile il progetto e si indicano i termini (analoghi a quelli per gli interessati ex artt. 11 e 16 del DPR 327/2001) e le modalità con cui presentare le osservazioni.

Le osservazioni degli interessati e dei cittadini sono riportate e valutate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente in merito.

3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, fatti salvi i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, è costituita dall'ordinanza commissariale di approvazione del progetto, alla quale verrà allegato il verbale della conferenza.

L'ordinanza dovrà essere pubblicata, per 15 giorni, sull'albo pretorio del Comune interessato ed è altresì pubblicata sul BURT.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della suddetta ordinanza alle altre Amministrazioni interessate.

In caso di determinazione assunta sulla base delle posizioni prevalenti, per consentire l'eventuale espressione di dissensi qualificati, l'atto di adozione dovrà precisare che ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 e 14 quinquies comma 1 della L. 241/1990, l'efficacia della determinazione è sospesa per 10 gg a far data della sua comunicazione alle Amministrazioni interessate, trascorsi i quali, senza che sia presentata opposizione dalle Amministrazioni indicate al citato art. 14-quinquies comma 1, la determinazione diventa efficace. In caso di opposizione la determina viene inviata al Commissario affinché valuti l'esercizio dei poteri di cui all'art. 10 comma 6 D.L.91/2014 conv. in L. 116/2014.

4. I pareri, i visti ed i nulla osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1 o qualora non si proceda tramite conferenza dei servizi, in deroga ai termini della vigente normativa statale e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo e si provvede alla conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.L. 91/2014 e dell'art. 36-ter, comma 1, del D.L. 77/2021, quanto sopra si applica anche ai pareri e agli atti di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. L'approvazione del progetto definitivo o, qualora tale livello venga omesso, del progetto esecutivo da parte del Commissario comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori. Nei casi in cui non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione ai sensi del successivo comma 6.

6. Nel caso in cui l'intervento non sia conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o necessari del vincolo preordinato all'esproprio, si segue la procedura di cui ai precedenti commi e il progetto, approvato e autorizzato dal Commissario ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.L. 91/2014, comporta efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

L'approvazione del progetto dà atto degli esiti delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

ART. 6 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 del D.L. 32/2019 e dell'art. 36-ter, comma 3, del D.L. 77/2021, qualora sia prevista dalla vigente normativa la procedura di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà, ad eccezione dei tempi di consultazione del pubblico.

ART. 7 – ESPROPRI

1. Per gli interventi attuati direttamente dal sottoscritto avvalendosi dei Settori regionali, il Commissario di governo svolge il ruolo di Autorità espropriante.

2. In deroga all'art. 6 D.P.R. 327/2001 e per ragioni di snellezza e celerità operativa nello svolgimento dei necessari procedimenti espropriativi, è individuato come ufficio per le espropriazioni il settore specifico di riferimento di cui il Commissario si avvale per l'esecuzione dell'intervento come stabilito dagli atti commissariali e, come titolare del predetto ufficio, il dirigente del medesimo settore di riferimento, che è pertanto competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati gli atti che determinano il trasferimento o la limitazione permanente del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento quali: atto di esproprio, atto di cessione, provvedimenti di acquisizione e di retrocessione, atto di costituzione di servitù, che sono di competenza del Commissario.

3. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, l'ente attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, redige lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli con la sola presenza di due testimoni non dipendenti dell'ente beneficiario dell'esproprio. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omissivo ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati.

5. Ai sensi dell'art. 44 del DPR 327/2001, le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Tali limitazioni sono iscritte nei pubblici registri immobiliari a cura del Settore regionale. Ai proprietari di tali aree è corrisposto una indennità pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area. Tale indennità può essere incrementata fino a massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica. Per il calcolo di tale indennità si fa riferimento alle modalità definite dalla

Regione Toscana, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.

ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale può procedere, per le motivazioni di celerità e semplificazione del procedimento amministrativo connesse all'urgenza degli interventi, in deroga alla pertinente normativa nazionale, come di seguito disciplinato.

2. Possono usufruire delle deroghe di cui al comma 1 i lavori, servizi e forniture inerenti gli interventi di cui all'atto di finanziamento.

3. I lavori, le forniture e i servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario sono affidati in conformità all'ordinamento vigente, salvo quanto previsto dal successivo comma 4 e dall'art. 9.

4. Ove, ai sensi dell'art. 9, si proceda a procedura aperta di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario (ferme le ulteriori forme di pubblicità di cui allo stesso art. 9), il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, sul Profilo del committente della Regione Toscana, sull'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori, i servizi o si consegnano le forniture e sul sito dell'Osservatorio regionale (SITAT-SA).

5. Per le procedure aperte di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui all'art. 9, i termini per la presentazione delle offerte sono quelli di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui agli artt. 10, 11 e 12, i termini per la presentazione delle offerte, in tutte le procedure, devono essere determinati sulla base dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. L'aggiudicazione, in deroga all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, può essere condizionata all'esito positivo dei controlli ove sussista la necessità di avviare l'esecuzione in via d'urgenza dei lavori, dei servizi o delle forniture prima della stipula del contratto o di procedere, in alternativa, alla stipula del contratto. Nel caso in cui ci si avvalga di questa facoltà, la consegna in via d'urgenza dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture, oppure la stipula del contratto per lavori, servizi o forniture potrà avvenire subito dopo l'emanazione dell'atto di aggiudicazione condizionata.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il settore regionale:

- nel caso in cui proceda alla consegna in via d'urgenza per lavori o all'esecuzione in via d'urgenza per servizi o forniture non potrà effettuare alcun pagamento prima della stipula del contratto e prima che siano concluse tutte le verifiche e, nel caso in cui non si pervenga alla stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario verrà liquidato con le modalità di cui all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- nel caso in cui proceda alla stipula del contratto, fatta salva la necessità di includere nel contratto medesimo una condizione risolutiva, ex art. 1353 c.c., per l'ipotesi in cui le verifiche non diano esito positivo, non potrà, comunque, procedere ad alcun pagamento fino al termine di tutte le verifiche. Nel caso in cui si avveri una delle condizioni previste, il soggetto aggiudicatario sarà liquidato con le modalità previste dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata;

- l'eventuale subappalto potrà essere autorizzato solo dopo la stipula del contratto, ancorché condizionato ai sensi del precedente capoverso, effettuando i controlli sul subappaltatore e procedendo al pagamento nei suoi confronti con le modalità di cui all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

9. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 l'ente attuatore può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione.

10. Il Responsabile unico del procedimento dovrà richiedere il codice CIG, sia per lavori sia per forniture e servizi, con riferimento alla Stazione Appaltante "UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO" (Codice AUSA 0000249855), C.F.: 94200620485". Il CUP dovrà essere richiesto con riferimento all'Unità Organizzativa, afferente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominata "COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN REGIONE TOSCANA" C.F.: 94200620485.

11. Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale applica, con le precisazioni di cui alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le fasi delle procedure di affidamento, nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni giudicatrici interne, vigenti in Regione Toscana, avvalendosi del corrispondente personale regionale, ivi compreso il Presidente di Gara e l'Ufficiale Rogante.

In particolare sono di competenza del Dirigente responsabile del Settore regionale, in qualità di dirigente responsabile del contratto, i decreti di nomina della Commissione di aggiudicazione, di approvazione dei verbali di gara e dell'elenco degli ammessi e degli esclusi, mentre sono riservati al Commissario, che vi provvede con propria ordinanza, l'indizione di gara e l'aggiudicazione (sia non efficace che efficace).

14. Al fine di promuovere un livello di maggior tutela dei lavoratori, il settore regionale applicherà la normativa regionale inerente alla tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui al capo III della L.R. 38/2007.

15. Il Commissario di Governo, quale organo straordinario dello Stato con la funzione di attuare le opere previste dall'atto di finanziamento, non è soggetto agli obblighi di programmazione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016.

ART. 9 - AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici e di forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il settore regionale può procedere con le seguenti modalità:

a) procedura aperta;

b) forme di pubblicità:

- è obbligatorio il rispetto dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;

- è possibile la deroga ai commi 4 e 5 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016: ove la si applichi, il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, con le modalità di cui al precedente art. 8, comma 4;

ART. 10 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per l'affidamento di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000, il settore regionale può procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a).

2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, di importo pari o superiore a € 139.000 e fino alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il settore regionale può procedere mediante procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, selezionati mediante sorteggio, previa apposita manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblico.

ART. 11 – SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per le prestazioni relative alla stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economico, del progetto definitivo o esecutivo nonché alla direzione lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo all'attività del Responsabile del procedimento di cui all'art. 24 comma 1 D.Lgs.

50/2016, nonché agli altri servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, si procede con le modalità di cui al precedente art. 10 e al presente articolo.

2. È ammesso l'utilizzo del criterio del minor prezzo nei casi in cui la prestazione è dettagliatamente prevista da norme vigenti quali ad esempio la verifica progettuale il collaudo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Si procederà, invece, applicando, come criterio di selezione, l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 D.Lgs. 50/2016 per i servizi attinenti alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

3. Nel caso in cui si proceda ad affidamenti esterni dei servizi di cui al comma 1, la stima dei corrispettivi professionali da porre a base d'appalto può essere effettuata, in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 9, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 conv. in L. 24 marzo 2012 n. 27, riducendo fino ad un massimo del 30% il valore risultante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, senza necessità di specifica motivazione.

In deroga all'art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 i servizi di cui al comma 1 possono essere affidati ad Enti pubblici, quali Università, prescindendo dalla necessità che tali servizi siano espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, dotati di specifiche qualifiche professionali, qualora tra i prestatori del servizio siano compresi professori ordinari o associati o ricercatori universitari nelle materie oggetto dell'affidamento provvisti dell'abilitazione richiesta per i servizi di cui trattasi.

ART. 12 - MONITORAGGIO E CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Gli interventi dell'atto di approvazione del finanziamento sono soggetti alla verifica del rispetto delle presenti disposizioni e del cronoprogramma di attuazione trasmesso.

2. Per i lavori pubblici il CUP deve essere richiesto dal settore regionale, che risulta titolare del medesimo. A sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 il Soggetto titolare del CUP è tenuto ad effettuare il monitoraggio degli interventi, attraverso il SITAT-229, classificando l'intervento sotto la voce "*MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico*".

2. I settori regionali provvedono, immediatamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo, all'invio, al Settore Tutela Acqua Territorio e costa, del cronoprogramma delle lavorazioni di cui all'art. 40 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, che deve essere congruente con le tempistiche previste nell'atto di finanziamento.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà trasmettere al Settore Tutela Acqua Territorio e Costa con cadenza almeno bimestrale e comunque quando ne venga fatta richiesta, lo stato di attuazione dell'intervento. Il R.U.P. fornisce tempestivamente al Settore Tutela Acqua Territorio e Costa tutte le informazioni richieste e necessarie, anche utilizzando le procedure informatiche e le piattaforme di monitoraggio che allo scopo saranno indicate, dall'ufficio del Commissario ed in particolare, entro 10 giorni dall'adozione dei corrispondenti atti, trasmette mediante il caricamento sulla piattaforma FENIX-RT:

- a) la nomina del RUP e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi;
- b) l'atto di approvazione del livello progettuale da porre a base di gara;
- c) il progetto esecutivo approvato e la procedura di affidamento dei relativi lavori;
- d) il provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori recante il quadro economico aggiornato;
- e) la comunicazione di consegna e di inizio lavori;
- f) gli eventuali atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga e le eventuali perizie di variante;
- g) l'avvenuta conclusione dei lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

h) il provvedimento di approvazione del quadro economico finale con l'indicazione delle eventuali economie residue.

Il R.U.P. comunica tempestivamente al Settore Tutela Acqua Territorio e Costa ogni scostamento temporale dal cronoprogramma superiore a 30 giorni.

Il R.U.P. comunica al Settore Tutela Acqua Territorio e Costa entro il 10 dicembre di ogni anno le somme derivanti dallo scostamento tra l'importo finanziato e l'importo di progetto indicato nel quadro economico aggiornato.

4. Per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, il Responsabile Unico del Procedimento deve utilizzare eventuali procedure e piattaforme informatiche messe a disposizione dalla Regione Toscana.

5. Tutte le informazioni e la documentazione di cui al presente articolo sono raccolte dal Settore Tutela Acqua Territorio e Costa al fine di provvedere agli adempimenti di monitoraggio previsti dall'atto di finanziamento dell'intervento, compresa la redazione delle relazioni previste dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, dall'art. 17 comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, nonché dall'art. 36-ter, comma 4, del citato D.L. n. 77/2021.

6. Il cartello di cantiere identificativo di ciascun intervento contiene la stampa dello stemma della Regione Toscana e del Ministero della Transizione Ecologica e, comunque il suo, contenuto, nonché l'eventuale targa permanente, sarà indicata dall'Ufficio del Commissario anche con riferimento a quanto disposto dall'atto di finanziamento.

ART. 13 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Il settore regionale, contestualmente all'aggiudicazione dei lavori, può rimodulare il quadro economico dell'intervento.

2. A seguito dell'approvazione di modifiche contrattuali, nell'ambito delle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione al Settore Tutela Acqua Territorio e Costa, allegando il nuovo quadro economico.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento, immediatamente a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, trasmette al Settore Tutela Acqua Territorio e Costa il quadro economico dell'intervento al netto del ribasso d'asta con indicato il ribasso d'asta conseguito.

ART. 14 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

1.-I pagamenti saranno effettuati dal Commissario, relativamente agli interventi di cui all'atto di finanziamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5588 denominata "C S RISCHIO IDROGEOLOGICA TOSCANA"; previa liquidazione delle somme effettuata dal settore regionale ed emissione dei relativi mandati di pagamento da parte del Settore Contabilità;

2. Il settore regionale con riferimento alla liquidazione delle spese impegnate e realizzate, riferite al quadro economico dell'intervento, provvede a:

- acquisire la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore;
- operare il riscontro sulla regolarità della fornitura, servizio o lavoro e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi e ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente, nonché la verifica del rispetto delle presenti disposizioni;
- caricare sul portale FenixRt la documentazione di cui sopra;
- disporre le liquidazioni secondo le procedure previste dalla Regione Toscana;

- caricare sul portale FenixRt e allegare alla nota di liquidazione un'attestazione firmata dal dirigente responsabile del Settore regionale che dia atto che siano state rispettate le presenti disposizioni. Tale attestazione è effettuata nei modi e nelle forme stabiliti dal Coordinatore dell'Ufficio del Commissario. Il Settore Contabilità verifica che, in allegato alla nota di liquidazione, sia presente tale l'attestazione prima di procedere all'emissione dei mandati di pagamento da far sottoscrivere al Commissario.

Le fatture elettroniche intestate a UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - codice fiscale 94200620485, CUU 1E9CWJ, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG, del codice CUP (ove previsto) e del numero di contabilità speciale.

Inoltre, per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", l'affidatario, qualora soggetto a tale disposizione, nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti). Contestualmente alla stipula del contratto dovranno essere comunicati all'affidatario i campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA.

4. Qualora esigenze di celerità, economicità ed efficienza del procedimento rendano preferibile che alcune spese previste nel quadro economico degli interventi siano anticipate dalla Regione Toscana, il settore regionale, sulla base dei giustificativi di spesa intestati alla Regione, provvederà a chiederne il rimborso.

ART. 15 – RENDICONTAZIONE

1. Il Settore Regionale dovrà caricare sulla piattaforma Fenix – RT la seguente documentazione, in originale digitale o copia conforme digitale, in relazione a ciascuna erogazione quanto del Commissario e allo stato di avanzamento dell'intervento:

- Quadro economico aggiornato;
- Atti di approvazione del progetto;
- Atti di affidamento di incarichi e lavori;
- Contratti;
- Verbale consegna lavori;
- Stati di Avanzamento dei Lavori;
- Certificati di pagamento;
- Atti di impegno
- Atti di liquidazione;
- Mandati di pagamento quietanzati;
- Fatture di pagamento corredate dal DURC;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
- Atto di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo

2. La documentazione è caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di cui all'art. 14 e, in ogni caso, non oltre il 10 gennaio di ogni anno successivo alle date di emissione dei documenti.

3. Il Settore Regionale, completato il caricamento sul portale FENIX- RT della documentazione di cui sopra, a seguito della emissione del prospetto DSR generato e implementato dal portale Fenix-Rt nel quale sono riportati i dati contabili di rendicontazione dell'intervento per l'anno di riferimento, ne dà comunicazione al Settore Contabilità e al Settore Tutela Acqua Territorio e Costa La documentazione corredata dai DSR viene presa in carico dal Settore Contabilità che provvede ad una verifica a campione (nella misura del 20% degli interventi) ed all'inoltro della documentazione

alla Ragioneria dello Stato allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.